

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 ottobre 2008 - Deliberazione N. 1599 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo – **Autorizzazione all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi del Decreto Interministeriale n. 142 del 25/03/1998: approvazione schema di convenzione.**

VISTO

- o l'art. 18 della Legge n.196 del 24.06.1997 recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- o che il Decreto Interministeriale n.142 del 25.03.1998 di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 196/1997 promuove tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- o che il citato Decreto Interministeriale nella sua articolazione definisce, tra l'altro, la modalità di attivazione, la durata del tirocinio, il valore delle attività, le modalità esecutive, le garanzie assicurative e uno schema di convenzione;

CONSIDERATO

- o che il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo e di orientamento e richiede apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro pubblico e/o privato;

PRESO ATTO

- o che per la realizzazione del progetto di tirocinio e di orientamento deve essere garantita, da parte dei soggetti promotori, la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività e, da parte dei soggetti ospitanti, l'indicazione di un responsabile aziendale a cui fare riferimento;
- o che l'art. 7 del Decreto Interministeriale n.142 del 25.03.1998 disciplina la durata massima dei tirocini di formazione e di orientamento e ne individua i soggetti beneficiari:

SOGGETTI BENEFICIARI	DURATA
- Studenti che frequentano la scuola superiore	Fino a 4 mesi
-Lavoratori inoccupati o disoccupati (ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità); -Allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti che frequentino attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;	Fino a 6 mesi
-Studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; -Persone svantaggiate (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991)	Fino a 12 mesi
- Portatori di handicap	Fino a 24 mesi

CONSIDERATO

- o che la Regione ha interesse a promuovere tirocini formativi e di orientamento in collaborazione con i soggetti promotori di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale n.142 del 25.03.1998, al fine di agevolare le scelte professionali di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- che la Regione Campania potrà accogliere soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento sulla base delle potenzialità di accoglienza logistico amministrative delle proprie strutture e delle finalità formative proposte;

RITENUTO

- che, in considerazione della necessità di una gestione unitaria a livello regionale delle proposte di tirocinio, è opportuno affidare al *Settore Studio Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale* dell'A.G.C. Affari Generali Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo il coordinamento delle iniziative in concerto con i Settori interessati a seguito dei progetti presentati dai soggetti promotori;

PRESO ATTO

- che per l'avvio dei tirocini formativi e di orientamento deve essere stipulata un'apposita convenzione in cui i soggetti interessati a vario titolo (Università, scuole, soggetti ospitanti, etc.) formalizzano espressamente la loro volontà;

CONSIDERATO

- che i tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro e non vincolano le strutture ospitanti ad alcun obbligo di assunzione nel corso o al termine del tirocinio;
- che i tirocini formativi e di orientamento non comportano alcuna spesa a carico dell'Amministrazione Regionale, restando la stessa Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività;

CONSIDERATO

- altresì che è necessario rimandare a successivi provvedimenti:
 - la stipula delle convenzioni con i soggetti promotori;
 - la sottoscrizione dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento;
 - l'individuazione, di volta in volta, del Settore interessato e del funzionario responsabile;

VISTO

- lo schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento allegato al presente atto di cui è parte integrante;

RITENUTO

- che l'iniziativa sia di elevato interesse sociale in quanto consente ai tirocinanti di stabilire un importante contatto con la realtà lavorativa del settore pubblico;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art.2 del Decreto Interministeriale n.142 del 25.03.1998, presso strutture regionali;
2. di affidare al *Settore Studio Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale* il coordinamento e la gestione delle iniziative in concerto con i Settori interessati a seguito dei progetti presentati dai soggetti promotori;

3. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, di cui è parte integrante;
4. di rimandare a successivi provvedimenti:
 - la stipula delle convenzioni con i soggetti promotori;
 - la sottoscrizione dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento;
 - l'individuazione, di volta in volta, del Settore interessato e del funzionario responsabile;
5. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore "*Studio Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale*" per competenza, al Servizio "*Comunicazione Integrata*" per la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it, al Settore "*Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale*" per la pubblicazione sul B.U.R.C. , al Coordinatore dell'A.G.C. "*AA.GG. Gestione e Formazione del Personale – Organizzazione e Metodo*" e all'Assessore al Personale per opportuna conoscenza.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

La _____ con sede in _____
Via _____, c.f. _____, d'ora in poi denominata
"Soggetto promotore", rappresentata da _____ nato/a a _____
il _____, in qualità di _____;

E

La **Giunta Regionale della Campania**, con sede legale in Napoli via Santa Lucia, 81 –
80132 NA, codice fiscale n° 80011990639, rappresentata dal Dirigente del Settore Studio,
Organizzazione e Metodo-Formazione del personale, _____
nato/a a _____ il _____.

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studi e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, la Regione Campania, nei limiti delle proprie esigenze organizzative, si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, nel limite annuo di n°10 unità, su proposta della _____, ai sensi dell'art. 5 del D.I. del 25 marzo 1998, n.142 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art.18 della legge n.196/97.

Le proposte di tirocinio, unitamente al curriculum dei soggetti interessati, saranno inviate dal Soggetto promotore al Settore Studio, Organizzazione e Metodo-Formazione del personale della Giunta Regionale della Campania con l'indicazione della struttura regionale di interesse ai fini della realizzazione del progetto formativo.

Il Settore Studio, Organizzazione e Metodo-Formazione del personale esaminerà le richieste pervenute in concerto con il Dirigente del Settore interessato e, a seguito di verifica della disponibilità logistico amministrativa, provvederà a comunicare al Soggetto promotore l'eventuale nulla osta allo svolgimento del tirocinio e ad indicare il nominativo del tutor della struttura ospitante.

ART. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non vincola la Regione Campania ad alcun obbligo di assunzione nel corso o al termine del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato del soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile, indicato dalla Regione Campania.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento redatto secondo lo schema allegato al D.I. del 25 marzo 1998, n.142, contenente:

- i dati del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dal Soggetto Promotore e del responsabile della Regione Campania;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento di tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso gli uffici regionali;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante;

Il progetto formativo è sottoscritto dal Responsabile del Soggetto Promotore, dal Dirigente del Settore Studio Organizzazione e Metodo e dal tirocinante.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

Il soggetto promotore ha l'obbligo di garantire, per i propri tirocinanti, la stipulazione di polizze per la responsabilità civile e per le Assicurazioni Inail.

La stipulazione delle predette polizze assicurative da parte del Soggetto Promotore è condizione indefettibile per l'autorizzazione del tirocinante all'inserimento del medesimo presso le strutture regionali ospitanti.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Regione Campania si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

La Regione Campania si impegna:

- a rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere al Soggetto Promotore per ciascun tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor della struttura regionale ospitante.

ART. 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per la Regione Campania oneri finanziari o di altra natura, restando la stessa Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività.

ART. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Promotore e la Regione Campania.

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

ART. 8

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata annuale e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti nell'arco dei tre mesi antecedenti alla scadenza annuale.

ART.9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel rispetto del D.I. del 25 marzo 1998, n.142 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art.18 della legge n.196/97.

Per il Soggetto promotore

Per la Regione Campania